



Comune di Carcoforo

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO:

Approvazione delle aliquote della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di settembre alle ore dieci e minuti quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SESONE MARINO - Sindaco	Sì
2. LANA SILVANO - Vice Sindaco	Sì
3. QUAZZOLA EZIO - Consigliere	Sì
4. UBERTI RUDI IADER - Consigliere	No
5. NOVALI ERIKA - Consigliere	No
6. COSTA GIANMARIO - Consigliere	Sì
7. BERTOLINI MAURIZIO - Consigliere	No
8. BERTOLINI MARCO - Consigliere	No
9. ROSSI LUCIANO - Consigliere	Sì
10. RAGOZZI PAOLO - Consigliere	Sì
11. USEO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SESONE MARINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione delle aliquote e detrazioni della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – Anno 2014.

IL SINDACO

Premesso che con i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)
Componente patrimoniale, dovuta dal possesso di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Visto il comma 669 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 così come sostituito dall'art. 2 comma 1 lettera f) del decreto legge 16 del 6 Marzo 2014 che stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Visti i commi 671 e 675 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che stabiliscono rispettivamente che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Atteso che il comma 676 art.1 della Legge 147/13 stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Dato che il successivo comma 677 art. 1 della richiamata Legge 147/13, così come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera) del decreto legge 16 del 6 Marzo 2014 convertito con modificazioni con la Legge 2 maggio 2014, n. 68, dispone che con la medesima deliberazione di cui al comma 676, è possibile determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Richiamato l'articolo 28 del Capitolo 3 del Regolamento per la disciplina della IUC che espressamente cita:

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del

nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo.
3. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE9, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
4. L'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che l'abitazione non risulti locata o occupata da alcuno;

Visto il comma 681 art. 1 della legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

Visto l'articolo 20 comma 7 capo 3 del Regolamento per la disciplina della IUC che stabilisce che l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui successivo articolo 22. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Dato atto il comma 682 art. 1 Legge 147/13 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Dato atto che il comma 683 art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, dispone che il Consiglio Comunale deve approvare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Visto il comma 688 che stabilisce che il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TASI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed è altresì consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza

Ritenuto di NON applicare alcuna tariffa della componente TASI per l'anno 2014, in quanto i fabbisogni finanziari potranno essere soddisfatti da altre entrate;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

P R O P O N E

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

NON APPLICAZIONE PER IL 2014 DELLA COMPONENTE TASI, CORRISPONDENTE AD ALIQUOTA 0,00 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze così come definite dall'art. 37 capo 3 del Regolamento per la disciplina della IUC, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

NON APPLICAZIONE PER IL 2014 DELLA COMPONENTE TASI, CORRISPONDENTE AD ALIQUOTA 0,00 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e ad alle aree edificabili;

- 3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo della somma delle aliquote TASI + IMU per ciascuna categoria di immobile così come stabilito dal comma 677 art. 1 Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 modificato così come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera) del decreto legge 16 del 6 Marzo 2014 convertito con modificazioni con la Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- 4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto: si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica/contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Pier Michele Cucciola)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge;

Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare la succitata proposta di deliberazione che si intende qui richiamata integralmente per ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Sesone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Antonella MOLLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

N. ⁵⁸ Reg. Pubbl

Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 9.9.2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, 9.9.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Antonella MOLLIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 IV comma del d.lgs. 18.8.2000 nr. 267.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Antonella MOLLIA

Per **copia conforme** alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze della Giunta Comunale redatto e tenuto nelle forme di legge.

Dalla residenza municipale, 9.9.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella MOLLIA

